

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 039 DEL 01.03.2021

OGGETTO: AFFARI LEGALI – TRIBUNALE DI BIELLA – PROCEDIMENTO PENALE
2019/2670 RGNR – ULTERIORI DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno il primo del mese di marzo alle ore 15:25 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	NO	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 04.01.2021, con riferimento al procedimento penale n. 2670/19 R.G.N.R. n. 315/2020 R.G.TRIB. pendente avanti al Tribunale di Biella a carico dell'attuale Sindaco del Comune di Biella, Claudio Corradino, è stato notificato al legale rappresentante pro-tempore del Comune di Biella decreto di giudizio immediato;
- in particolare, nell'ambito del procedimento suindicato il Comune di Biella è parte offesa del reato di peculato d'uso ex art. 314, comma 2 c.p. contestato al Sig. Claudio Corradino in relazione all'utilizzo a fini privati dell'autovettura di servizio in uso al Comune di Biella (BMW 520, targata DK772KC) nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2019;
- il Comune di Biella, al fine di determinare la propria scelta in ordine all'eventuale partecipazione al processo mediante la costituzione di parte civile nei confronti del Sig. Corradino, con deliberazione G.C. n. 002 del 11.01.2021 ha conferito incarico all'avv. Cinzia Picco del Foro di Torino affinché esprimesse, mediante la disamina degli atti di indagine, una valutazione preliminare di natura tecnico-giuridica in ordine alle opzioni processuali percorribili dall'Ente;

Preso atto:

- della nota assunta al protocollo generale al n. 7920/2021 inviata dal Sindaco del Comune di Biella, Claudio Corradino, al Vice Sindaco e a tutti i componenti della Giunta con la quale lo stesso, dopo aver ribadito la propria estraneità agli addebiti contestati e la certezza di aver agito nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto dei limiti dell'incarico affidatogli dalla Pubblica Amministrazione, ha manifestato l'auspicio a che la Giunta esprima la scelta processuale migliore per l'Ente, anche eventualmente mediante la costituzione di parte civile che considererebbe l'espressione della volontà di ricercare la verità;
- delle valutazioni espresse dall'avv. Cinzia Picco in data 12.01.2021 e 02.02.2021;

Considerato:

- che in merito alla scelta di una eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale, va evidenziato il carattere estremamente circoscritto dei fatti oggetto del giudizio e l'entità molto contenuta del risarcimento che eventualmente potrebbe conseguire ad una sentenza di condanna;
- che la costituzione di parte civile dell'Ente quale persona offesa nel procedimento penale non è un atto obbligatorio in quanto non è strettamente configurabile alcuna responsabilità dalla mancata costituzione di parte civile del Comune: non solo essa è mera facoltà concessa alla persona offesa e danneggiata dal reato ma, vertendosi in materia di reato in ipotesi commesso da pubblico ufficiale, occorre pure considerare che sussiste l'autonoma giurisdizione contabile;
- che la scelta del Comune di partecipare al processo è un atto sostanzialmente ininfluenza al fine del giudizio penale, atteso che, indipendentemente dall'assunzione da parte dell'Ente della qualifica di parte processuale, il procedimento penale farebbe il suo corso essendo rimessa alla magistratura l'assunzione di tutte le relative determinazioni in ordine alla responsabilità dell'imputato, anche all'esito della disamina delle prove formatesi in sede di istruttoria dibattimentale;

- che, inoltre, l'eventuale mancata costituzione di parte civile nel processo penale nell'ottica di attendere l'esito, anche in primo grado, della valutazione della magistratura giudicante, non pregiudicherebbe la possibilità per l'Ente di agire in un secondo momento per la tutela dei propri interessi mediante un'azione risarcitoria in sede civile;
- che, in ogni caso, considerando che la costituzione di parte civile avverrebbe esclusivamente per il ristoro del danno non patrimoniale all'immagine e che questo non verrebbe, ove intervenisse sentenza di condanna, liquidato dal giudice penale, ma il medesimo dovrebbe rimettere le parti avanti il giudice civile per la determinazione del danno e la sua conseguente liquidazione;
- che tale ulteriore sviluppo comporterebbe una duplicazione di giudizi a cui l'ente dovrebbe partecipare con conseguente aggravio di costi legali da sostenere;
- che, peraltro, anche in assenza di costituzione di parte civile, rimarrebbe ferma la giurisdizione contabile per la verifica della sussistenza del danno erariale anche nella sua forma di danno all'immagine a seguito dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla materia;
- che, dunque, nessun riflesso negativo deriverebbe al Comune di Biella dalla scelta di non partecipare al processo penale, né sotto il profilo della legittimità giuridica della scelta adottata né sotto il profilo della tutela dell'interesse dell'Amministrazione comunale;
- che, infine, la particolare tenuità del danno eventualmente derivante dalle condotte contestate, non giustificherebbe il conferimento di specifico mandato per la costituzione di parte civile ad un avvocato, la cui attività di assistenza legale graverebbe il Comune di costi che, anche volendo ipotizzare una quantificazione secondo i parametri ministeriali minimi di cui al D.M. 65/2014, sarebbero certamente superiori alla somma recuperabile in sede penale a titolo di risarcimento del danno, costi che sarebbero addirittura maggiori ove venisse rimessa avanti il giudice civile la liquidazione del quantum del danno ipoteticamente riconosciuto.

Ritenuto pertanto non necessaria la costituzione di parte civile del Comune di Biella nel procedimento penale a carico del Sindaco Claudio Corradino alla luce delle considerazioni sopra espresse, impregiudicata la possibilità di ottenere la più idonea tutela degli interessi dell'Ente mediante l'eventuale esperimento anche in futuro di ogni azione utile in tal senso, tenuto anche conto dei costi di cui la partecipazione al processo penale graverebbe l'Amministrazione, in eccesso rispetto al potenziale risarcimento del danno di cui la stessa potrebbe godere;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di non disporre, per le motivazioni descritte in premessa, la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale indicato in oggetto, riservandosi ogni decisione in merito ad eventuali azioni per il risarcimento del danno all'esito del procedimento penale descritto in premessa;
2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.